



**REGIONE CALABRIA
GIUNTA REGIONALE**

**DIPARTIMENTO AGRICOLTURA, RISORSE AGROALIMENTARI E FORESTAZIONE
SETTORE 06 - NUOVA PROGRAMMAZIONE E PSR 14/20 CAPITALE UMANO,
OCM, PROGRAMMI OPERATIVI DELLE OP - QUALITA' E PROMOZIONE DELLE
PRODUZIONI AGRICOLE E DELLE ATTIVITA' AGRITURISTICHE, AGRICOLTURA
SOCIALE**

Assunto il 09/03/2022

Numero Registro Dipartimento: 393

DECRETO DIRIGENZIALE

“Registro dei decreti dei Dirigenti della Regione Calabria”

N°. 2533 del 10/03/2022

**OGGETTO: PSR CALABRIA 2014/2020, MISURA 16, INTERVENTO 16.2 - PRESA D'ATTO
SENTENZA CONSIGLIO DI STATO N. 01020/2022 REG. PROV. COLL. - N. 07694/2021 REG.
RIC. RICORRENTE DITTA "AZIENDA AGRICOLA DI CALABRIA SRLS".**

Dichiarazione di conformità della copia informatica

Il presente documento, ai sensi dell'art. 23-bis del CAD e successive modificazioni è copia conforme informatica del provvedimento originale in formato elettronico, firmato digitalmente, conservato in banca dati della Regione Calabria.

IL DIRIGENTE AD INTERIM DEL SETTORE

Visti:

- il D.P.G.R. n. 180 del 07/11/2021, con il quale è stato individuato, tra gli altri, il Dipartimento "Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione";
- il DPGR n. 189 dell'08/11/2021 con il quale è stato conferito al Dr. Giacomo Giovinazzo l'incarico di Dirigente Generale Reggente del Dipartimento "Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione";
- il D.D.G. n. 11514 dell'11/11/2021, con il quale è stato conferito all' avv. Domenico Ferrara, Dirigente del Settore 4 "Area Territoriale Meridionale – Funzioni Territoriali" del Dipartimento, l'incarico di Dirigente ad interim del Settore n. 6 "Nuova Programmazione e P.S.R. 14/20, Capitale Umano, OCM, Programmi operativi delle O.P. - Qualità e promozione delle Produzioni Agricole e delle Attività Agrituristiche, Agricoltura Sociale" del Dipartimento "Agricoltura, Risorse Agroalimentari e Forestazione";
- il Decreto del Dirigente Generale n. 171 del 12/01/2022 di conferma dell'incarico del Dott. Vincenzo Calogero quale Responsabile della Misura 16 del PSR Calabria 2014/2020, Interventi 16.1, 16.2, 16.3 e 16.4.

Premesso che:

- con DDG n. 13619 del 05/12/2017 è stato approvato l'Avviso pubblico per la presentazione di domande di sostegno a valere sul PSR Calabria 2014/2020, Misura 16, Intervento 16.2;
- la ditta "Azienda Agricola di Calabria Srls" ha partecipato all'Avviso pubblico di cui al punto precedente, producendo la domanda di sostegno n. 84250016338, per la realizzazione di un progetto complessivo pari ad €. 196.000,00, per un contributo richiesto pari ad € 196.000,00;
- con DDS n. 14487 del 25/11/2019 è stata approvata la graduatoria provvisoria, nella quale la ditta Azienda Agricola di Calabria Srls è risultata, ammissibile e finanziabile, domanda di sostegno n. 84250016338, per un contributo concesso di € 42.000,00;
- in seguito alla pubblicazione della graduatoria provvisoria sopracitata, la Ditta "Azienda Agricola di Calabria Srls" presentava istanza di riesame, la quale è stata respinta dalla Commissione di valutazione appositamente costituita dal Direttore Generale del Dipartimento con nota prot. n. 433114 del 17/12/2019, con la conferma dell'esito della decisione assunta dalla Commissione di prima valutazione;
- con DDS n. 12259 del 24/11/2020 è stata approvata la graduatoria definitiva, nella quale la ditta Azienda Agricola di Calabria Srls è risultata, ammissibile e finanziabile per la Misura 16, Intervento 16.2, per un contributo concesso di € 42.000,00;
- la ditta "Azienda Agricola di Calabria Srls" ha prodotto ricorso al TAR della Calabria per l'annullamento del sopracitato Decreto Dirigenziale n. 12259 del 24/11/2020, nella parte che la riguarda, e la conseguente modifica della graduatoria definitiva approvata con lo stesso provvedimento;
- in seguito al rigetto del ricorso di cui al punto precedente da parte del TAR, la Ditta "Azienda Agricola di Calabria Srls" ha presentato ricorso in Appello al Consiglio di Stato;

Preso atto che:

- con Sentenza n. 01020/2022 REG. PROV. COLL. il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in appello prodotto dalla Ditta ricorrente;
- nella Sentenza sopradetta, il Giudice Amministrativo di seconde cure stabilisce espressamente che: *"(...) le pregresse considerazioni non concernono tutte le voci di spesa e vengono svolte dal Collegio al solo fine di evidenziare l'erroneità della pronuncia di primo grado, per la parte in cui non ha colto la dedotta irragionevolezza, e quindi l'illegittimità, del solo parziale finanziamento del progetto in esame, senza con questo volersi in alcun modo sostituire all'Amministrazione, che a seguito dell'accoglimento del presente appello, e del conseguente accoglimento del ricorso di primo grado in riforma della pronuncia del TAR, dovrà rinnovare senza alcun indugio l'attività istruttoria e decidere nuovamente sulla domanda attenendosi ai criteri sopra enunciati."* e ancora, a seguire, *"Quindi all'esito della presente decisione all'Amministrazione restano riservate due sole strade: statuire motivatamente circa la non ammissibilità del progetto, nonostante l'eccellente valutazione connessa al suo ritenuto valore tecnico-scientifico, ove emergano profili del tutto ostativi diversi da quelli sopra esaminati, ovvero verificare la congruità delle spese dichiarate secondo ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai sopraindicati obiettivi di innovazione, per poi verificarne, sotto la propria responsabilità, la realizzazione nel tempo mediante il corretto utilizzo delle risorse assegnate";*

Ritenuto necessario, con il presente atto, prendere atto della Sentenza di cui ai punti precedenti, in specie nella parte in cui il Consiglio precisa che accoglie il ricorso di parte *“senza con questo volersi in alcun modo sostituire all’Amministrazione, che a seguito dell’accoglimento del presente appello, e del conseguente accoglimento del ricorso di primo grado in riforma della pronuncia del TAR, dovrà rinnovare senza alcun indugio l’attività istruttoria e decidere nuovamente sulla domanda attenendosi ai criteri sopra enunciati.”*;

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri a carico del bilancio annuale e/o pluriennale della Regione Calabria.

Su Proposta del Centro di Responsabilità del PSR Calabria, nella persona del Dott. Vincenzo Calogero, formulata alla stregua dell’istruttoria compiuta, nonché dall’espressa dichiarazione di regolarità e legittimità degli atti;

DECRETA

per le motivazioni che precedono, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte:

di prendere atto della Sentenza n. 01020/2022 Reg. Prov. Coll. con la quale il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in appello prodotto dalla Ditta “Azienda Agricola di Calabria Srls” avverso la Sentenza del TAR della Calabria e per l’annullamento del Decreto Dirigenziale n. 12259 del 24/11/2020, nella parte che la riguarda, e la conseguente modifica della graduatoria definitiva approvata con lo stesso provvedimento;

di riconoscere quanto stabilito espressamente dal Giudice Amministrativo di seconde cure nella parte della Sentenza di cui al punto precedente in cui si legge che: *“(…) le pregresse considerazioni non concernono tutte le voci di spesa e vengono svolte dal Collegio al solo fine di evidenziare l’erroneità della pronuncia di primo grado, per la parte in cui non ha colto la dedotta irragionevolezza, e quindi l’illegittimità, del solo parziale finanziamento del progetto in esame, senza con questo volersi in alcun modo sostituire all’Amministrazione, che a seguito dell’accoglimento del presente appello, e del conseguente accoglimento del ricorso di primo grado in riforma della pronuncia del TAR, dovrà rinnovare senza alcun indugio l’attività istruttoria e decidere nuovamente sulla domanda attenendosi ai criteri sopra enunciati.”* e ancora, a seguire, *“Quindi all’esito della presente decisione all’Amministrazione restano riservate due sole strade: statuire motivatamente circa la non ammissibilità del progetto, nonostante l’eccellente valutazione connessa al suo ritenuto valore tecnico-scientifico, ove emergano profili del tutto ostativi diversi da quelli sopra esaminati, ovvero verificare la congruità delle spese dichiarate secondo ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai sopraindicati obiettivi di innovazione, per poi verificarne, sotto la propria responsabilità, la realizzazione nel tempo mediante il corretto utilizzo delle risorse assegnate”*;

di stabilire che, per effetto di quanto preso atto e riconosciuto ai punti che precedono, l’Amministrazione Regionale, in seguito all’accoglimento dell’appello, e del conseguente accoglimento del ricorso di primo grado, prodotto dalla Ditta “Azienda Agricola di Calabria Srls”, dovrà rinnovare l’attività istruttoria e decidere nuovamente sulla domanda di sostegno n. 84250016338 prodotta dalla ditta sopradetta a valere sul PSR Calabria 2014/2020, Misura 16, Intervento 16.2, di cui all’Avviso pubblico approvato con DDG n. 13619 del 05/12/2017, attenendosi ai criteri enunciati dallo stesso Consiglio di Stato con la Sentenza n. 01020/2022 Reg. Prov. Coll.;

di prevedere che, in esecuzione di quanto sopra, con successivo atto del Dirigente Generale del Dipartimento, si dovrà provvedere a nominare apposita Commissione per la valutazione della domanda di sostegno n. 84250016338 prodotta dalla Ditta “Azienda Agricola di Calabria Srls”, alla luce di quanto statuito con la Sentenza del Consiglio di Stato n. 01020/2022 Reg. Prov. Coll.;

di notificare il presente atto:

- alla Ditta interessata;
- all’Autorità di Gestione del PSR Calabria;

di provvedere:

- alla pubblicazione integrale del provvedimento sul BURC a cura del Dipartimento proponente ai sensi della legge regionale 6 aprile 2011 n. 11, e nel rispetto delle Reg. UE 2016/679;
- alla pubblicazione sul Sito Istituzionale della Regione Calabria, ai sensi del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33 e ai sensi della L.R. 6 aprile 2011, n. 11 e nel rispetto del regolamento UE 2016/679.

Sottoscritta dal Responsabile del Procedimento

CALOGERO VINCENZO

(con firma digitale)

Sottoscritta dal Dirigente

FERRARA DOMENICO

(con firma digitale)